



**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

Opportunità di inserimento di personale formato all'estero, il decreto Cutro e le sue modifiche

28 novembre 2024 ore 16:30

Ingresso in Italia di cittadini Extra Ue per motivi di lavoro



**INGRESSO TRAMITE QUOTE
EMANATE CON DECRETO FLUSSI
(ART. 3 D.LGS. 286/1998)**



**INGRESSO PER CASI PARTICOLARI
(ART. 27 TESTO UNICO
IMMIGRAZIONE D.LGS. 286/1998)**



**INGRESSO DI SOGGETTI CHE COMPLETANO
ALL'ESTERO ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE NELL'AMBITO DI PROGETTI
FORMATIVI APPROVATI DAL MINISTERO (ART. 23
TESTO UNICO IMMIGRAZIONE)**

Decreto Flussi per l'anno 2025

Quote di ingresso:

70.720	ingressi per lavoro subordinato non stagionale
730	ingressi per lavoro autonomo
110.000	ingressi per lavoro subordinato stagionale

Settori interessati: autotrasporto merci per conto terzi; edilizia; turistico-alberghiero; meccanica; telecomunicazioni; alimentare; cantieristica navale; trasporto passeggeri con autobus; pesca; acconciatori; elettricisti; idraulici.

Paesi interessati: Paesi che hanno accordi o intese di cooperazione in materia migratoria: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. In aggiunta 20.000 quote vengono riservate ai cittadini di altri Paesi per cui non sono ancora vigenti accordi in materia migratoria, ma entreranno in vigore nei prossimi mesi.

Ingresso per casi particolari

(art. 27 Testo Unico Immigrazione d.lgs. 286/1998)

- in qualsiasi momento dell'anno nel quale per l'azienda sorga la necessità di fare arrivare il lavoratore, a prescindere dalla data di emanazione del c.d. "Decreto flussi"
- senza il limite del numero di ingressi imposto dalle quote del "Decreto Flussi".



Ingresso per casi particolari

(art. 27 Testo Unico Immigrazione d.lgs. 286/1998)

Tra le categorie di lavoratori previste dall'art. 27 meritano particolare attenzione le seguenti:

- **Dirigenti o personale altamente specializzato (Art. 27, lett. A)**
- **Persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani (Art. 27, lett. F)**
- **Lavoratori trasferiti temporaneamente nell'ambito di un contratto d'appalto (Art. 27, lett. I)**
- **Infermieri professionali (Art. 27, lett. R-bis)**
- **i ricercatori e i lavoratori titolari di Carta Blu ovvero coloro che sono altamente qualificati.**



La procedura per l'ingresso di un cittadino Extra Ue

1. ISTANZA TELEMATICA DI NULLA OSTA AL LAVORO

corredata della seguente documentazione:

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero (sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata);
- c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;
- e) asseverazione.



La procedura per l'ingresso di un cittadino Extra Ue

2. RILASCIO DEL NULLA OSTA:

Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, **rilascia**, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, **il nulla osta** nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.



La procedura per l'ingresso di un cittadino Extra Ue

3. VISTO DI INGRESSO:

Il lavoratore straniero dovrà richiedere alla Rappresentanza consolare o diplomatica del paese in cui si trova il visto d'ingresso, con il quale potrà entrare in Italia.



La procedura per l'ingresso di un cittadino Extra Ue

4. CONTRATTO DI SOGGIORNO:

Entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno e il lavoratore potrà presentare istanza per l'ottenimento del P.S. per Lavoro.



Ingresso di soggetti che completano all'estero attività di istruzione e formazione nell'ambito di progetti formativi approvati dal Ministero (art. 23 Testo Unico Immigrazione)

Il cd. "Decreto Cutro" (D.L. 20/2023, come convertito dalla Legge 50/2023) ha modificato l'articolo 23 del Testo Unico dell'immigrazione (D. Lgs. 286/1998), **ponendo al di fuori delle quote del Decreto Flussi** gli ingressi dei cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero **che abbiano completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica** approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



Cosa si intende per programmi di formazione professionale e civico-linguistica?

Sono programmi finalizzati alla realizzazione di attività formative:

- **i corsi professionali** mirano a fornire ai partecipanti conoscenze specifiche per l'esercizio di una determinata professione o attività lavorativa, ivi incluse nozioni di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- **i corsi di formazione civico-linguistica** forniscono ai partecipanti le competenze linguistiche e civiche, necessarie per avviare un processo di integrazione nel contesto socio-culturale e lavorativo in Italia.



Chi sono i destinatari dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica?

- I cittadini stranieri residenti in Paesi terzi e/o gli apolidi e gli stranieri rifugiati, presenti in tutti gli Stati non appartenenti all'Unione Europea (i cosiddetti "Paesi Terzi"), di primo asilo o di transito.
- I programmi di formazione professionale e civico-linguistica possono essere realizzati in tutti i cosiddetti "Paesi Terzi", ivi compresi quelli candidati all'ingresso.



designed by freepik.com



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Chi può proporre i programmi di formazione professionale e civico-linguistica?

Possono essere soggetti proponenti, singolarmente o in forma di partenariato:

- Regioni/Province autonome e altri Enti locali, loro unioni e consorzi (così come elencati all'art. 2 del d.lgs. n. 267/2000), ovvero loro singole articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria;
- Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché proprie associazioni e articolazioni;
- Organizzazioni internazionali ed intergovernative;
- Enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati;



Chi può proporre i programmi di formazione professionale e civico-linguistica?

- Università e Istituti di ricerca, ITS Academy, Centri Provinciali per l'Istruzione degli adulti (CPIA), di cui al D.P.R 263/2012 e al Decreto 12 marzo 2015;
- Operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi del D.lgs. 276/2003 e del D.lgs. 150/2015;
- Organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro iscritti all'Elenco dell'Agenzia per la Cooperazione italiana;
- Enti del terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province Autonome per lo svolgimento di attività di formazione professionale e servizi al lavoro ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166.



Che informazioni devono contenere i programmi?

I programmi dovranno necessariamente riportare:

- i profili professionali e i relativi settori d'impiego, sulla base di un'accurata analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro italiano;
- le modalità di selezione dei destinatari della formazione nel Paese di realizzazione del programma formativo;
- le modalità dettagliate delle attività di formazione professionale e civico-linguistica con la specificazione della durata e della data prevista di inizio, nonché delle modalità didattiche previste (lezione frontale, FAD, laboratori professionali,) e degli strumenti utilizzati;



Che informazioni devono contenere i programmi?

- l'indicazione del soggetto attuatore, delle risorse umane coinvolte, delle risorse strumentali utilizzate per lo svolgimento dell'attività, nonché la disponibilità di idonee sedi operative didattiche nel Paese di intervento;
- le modalità di coordinamento con Istituzioni e/o altri soggetti pubblici/privati locali;
- le fonti di finanziamento, a copertura del budget necessario allo svolgimento delle attività formative, nel rispetto del divieto di oneri in capo ai partecipanti;
- modalità di realizzazione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro in Italia ai fini dell'inserimento lavorativo dei destinatari formati;
- modalità per la valutazione e il monitoraggio del percorso proposto.



Quali sono i contenuti essenziali della formazione?

FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA:

- almeno **100 ore di attività per il conseguimento di conoscenza della lingua italiana almeno al livello A1** (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue).
- La certificazione potrà essere fornita tramite un test organizzato dall'ente formatore secondo l'art. 4, co.1, Lett. A del DI 7.12. 2021 oppure con certificazione rilasciata da enti certificatori (o da un Istituto di cultura italiana all'estero).
- almeno **10 ore di attività per la conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica**, dell'organizzazione e del funzionamento delle Istituzioni pubbliche e del contesto socio-culturale italiano.



Quali sono i contenuti essenziali della formazione?

FORMAZIONE PROFESSIONALE:

La durata dei moduli tecnici va rapportata al tipo di attività lavorativa.

E' richiesto il superamento di un esame finale.

Devono essere previsti anche moduli su:

- diritti dei lavoratori;
- elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: modulo obbligatorio generale di 4 ore, cui vanno aggiunti moduli di formazione specifica, differenziata in base alla classificazione di rischio del settore e della mansione del lavoratore (rischio basso, 4 ore; rischio medio, 8 ore; rischio alto, 12 ore);
- competenze trasversali su aggiornamento e supporto alla ricerca attiva del lavoro.



Procedura di ingresso dopo la formazione professionale

Il cittadino straniero che ha completato con successo il percorso di formazione professionale e civico-linguistica potrà fare ingresso e soggiornare in Italia per lavoro subordinato.

A questo fine sono necessari:

- **richiesta nominativa presentata da un datore di lavoro;**
- **domanda di visto di ingresso presentata entro tre mesi dalla conclusione del corso di formazione.**

Il nulla osta al visto viene garantito al di fuori dalle quote di ingresso previste annualmente dal Governo.

